



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2169 del 2014, proposto da:

Antonio Pansa, Alberto Bernardini, rappresentati e difesi dagli avv. Aldo Licci, Danilo Lorenzo, con domicilio eletto presso Aldo Licci in Lecce, via Cesare Battisti 40;

contro

Questura di Lecce, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;

per l'annullamento

del provvedimento della Questura di Lecce prot. n. F1/5/Gab/2014 datato 14 maggio 2014 avente ad oggetto "certificati medici rilasciati ai sensi del D.M. 28/4/1998 dai medici militari" nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali e, in particolare, del parere del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - prot. n. 557/PAS/10100.A(2) datato 14/10/2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Lecce e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti difensori Danilo Lorenzo, anche in sostituzione di Aldo Licci, Grazia Matteo.

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento della Questura di Lecce, con il quale è stata rigettata la richiesta di autorizzazione al rilascio delle certificazioni valide per il rilascio del proto d'armi, ritenendola "contraria alle attuali disposizioni di legge riguardanti la materia di cui all'oggetto".

Il ricorso è infondato.

L'art. 35, comma 7, Tulpas, (così come modificato dal d.lgs. 26 ottobre 2010 n, 204), prescrive che "Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti".

Sostiene la difesa dei ricorrenti che l'interpretazione corretta alla norma in esame dovrebbe condurre a ritenere che idonei al rilascio di tali certificazioni possono essere anche i medici in quiescenza, come d'altronde è previsto dal nuovo codice della strada.

Si ritiene questa impostazione non condivisibile. Infatti, proprio il fatto che l'art. 119 del codice della strada, nella sua modifica di poco anteriore a quella che ha interessato la norma del Tulps in esame, ha previsto espressamente la possibilità per i medici in quiescenza di rilasciare i certificati, induce a ritenere l'opposto e cioè che laddove la norma ha voluto inserire tra i soggetti idonei al rilascio dei certificati anche i medici in quiescenza l'ha espressamente previsto.

In particolare, mentre l'art. 119, comma 2, del codice della strada, nella modifica apportata con la l. 29 luglio 2010 n. 120, stabilisce che "L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico [dell'Ente] delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere

effettuato nei gabinetti medici.”, l’art. 35 nulla dice in relazione alla possibilità per i medici in quiescenza di rilasciare i certificati.

D’altronde, il codice della strada non solo ha previsto espressamente la possibilità di rilasciare i certificati in questione anche per i medici in quiescenza ma ha regolamentato le modalità che devono sussistere affinché questi medici, pur in quiescenza, possano rilasciare i certificati (l’aver svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici).

Invece, la norma del Tulp, come già detto, non ha previsto alcunché per quanto riguarda i medici in quiescenza, con la logica conseguenza che deve ritenersi l’impossibilità per questi di rilasciare i certificati in questione.

In conclusione il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore

Roberto Michele Palmieri, Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)